

## Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 8 - 03/02/2012 FC-fa

**ARGOMENTO: Ambiente**

**Titolo: Ambiente - Impianti di microgenerazione: semplificazioni fiscali – D.M. 27 ottobre 2011.**

Rendiamo noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012 è stato pubblicato - in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 30, commi 16 e 17, della Legge 99/2009 - il **D.M. 27 ottobre 2011** recante “*Semplificazioni per impianti di microgenerazione ad alto rendimento*”.

Il provvedimento, **entrato in vigore il 1° febbraio 2012**, riporta modalità semplificate valide per le “officine di microgenerazione” alimentate con gas naturale, gasolio ovvero G.P.L. Trattasi di officine elettriche dotate di impianto di microgenerazione ad alto rendimento con potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al D.Lgs. n. 20/2007 e successive modificazioni.

Il decreto, all'art. 2, prevede le modalità per ottemperare alla **denuncia di attivazione di officina elettrica** - ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 504/1995 – individuando l'elenco della documentazione da allegare alla domanda:

- schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui l'officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore;
- schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina;
- schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta;
- schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati.

Contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, l'Ufficio delle dogane competente per territorio (in sigla UTF), verificata la conformità dell'impianto ai requisiti e l'avvenuta prestazione della cauzione, provvede ad assegnare all'officina elettrica un codice ditta.

In materia di **accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta** viene prevista, per le officine di microgenerazione sprovviste di contatori dell'energia elettrica consumata, l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, del Testo Unico accise, in base al quale “gli esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata” e “gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale”.

Per le officine di microgenerazione dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica “è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare,

ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente”.

Gli esercenti “contabilizzano i quantitativi di energia elettrica prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa acquistati, nonché quelli destinati al proprio consumo, su di un apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di giugno e dicembre, con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina”.

Per quanto concerne **l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati**, l'art. 5, comma 1, prevede che qualora il combustibile sia addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, può essere richiesta – nel momento in cui si denuncia l'impianto all'UTF – il riconoscimento della determinazione forfetaria delle quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione, applicando i coefficienti indicati nell'allegato I, tabella I, al provvedimento.

Nel caso di **impianto alimentato a gas**, sarà cura dell'UTF, comunicare al fornitore di gas dell'impianto le percentuali di ripartizione del gas utilizzato rispettivamente per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento sulla base dei coefficienti indicati nell'allegato I, tabella I, al provvedimento. Per tali impianti il fornitore svolge inoltre il ruolo di sostituto d'imposta ai fini del pagamento dell'imposte.

Nel caso di **impianto alimentato a G.P.L. e gasolio** viene previsto il rimborso della maggiore imposta versata a cura dell'ufficio competente delle Dogane in favore del soggetto esercente dell'officina che è tenuto a presentare apposita istanza entro il mese di marzo di ogni anno relativamente ai consumi dell'anno precedente.

Nei casi diversi dal comma 1 dell'art. 5 (assenza di una univoca linea dedicata all'alimentazione dell'impianto), si procede all'accertamento delle imposte dovute verificando la lettura del contatore fiscale elettrico (energia elettrica prodotta) e calcolando, sulla base dei parametri di cui alle Tabelle I e II dell'Allegato I, le quantità residue da attribuire all'uso combustione.

Infine, il provvedimento definisce, all'art. 1 l'officina di autoproduzione (quella con differenza nulla tra energia prelevata e immessa) ai fini delle attribuzioni delle aliquote ridotte di cui al punto 11 della Tabella A del D.Lgs. 504/1995 (0,0001348 €/mc).

All.: D.M. 27 ottobre 2011  
Tabella I e II

(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio)